



**Bruxelles, 14 giugno 2024
(OR. en)**

10533/24

**JAI 916
FREMP 278
AG 116
POLGEN 98
DISINFO 86**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio
in data: 14 giugno 2024
Destinatario: Delegazioni

Oggetto: Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento e la protezione di un dibattito democratico libero, aperto e informato
- Conclusioni del Consiglio (14 giugno 2024)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento e la protezione di un dibattito democratico libero, aperto e informato, approvate dal Consiglio "Giustizia e affari interni" nella 4031^a sessione tenutasi il 14 giugno 2024.

**Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento e la protezione di un dibattito
democratico libero, aperto e informato**

Preambolo

- a) **Ricordando** l'obbligo degli Stati membri di garantire i diritti e le libertà sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e che tali diritti e libertà fondamentali sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi e si applicano sia offline che online;
- b) **ribadendo** la tutela del diritto alla libertà di espressione e di informazione, garantito dall'articolo 11 della Carta, che protegge la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee, senza che vi possa essere ingerenza da parte di alcuna autorità pubblica e senza limiti di frontiera;
- c) **ricordando** che l'esercizio del diritto alla libertà di espressione comporta doveri e responsabilità e che qualsiasi limitazione di tale diritto e del suo esercizio può avvenire solo in conformità della Carta e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo; gli Stati membri rimangono liberi di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli in relazione al livello di tutela di tali diritti, ad esempio sulla base di norme costituzionali relative alla libertà di espressione, in particolare alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione;
- d) **ricordando** la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 (direttiva sui servizi di media audiovisivi)¹, che promuove competenze di alfabetizzazione mediatica, in particolare imponendo agli Stati membri di garantire che le piattaforme per la condivisione di video soggette alla loro giurisdizione predispongano misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica, a seconda dei casi;

¹ Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

- e) **ricordando** la legge europea per la libertà dei media (EMFA)², che mira a sostenere e rafforzare il dibattito democratico e i principi della libertà, del pluralismo e dell'indipendenza dei media in tutta l'Unione europea;
- f) **ricordando** il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)³; **sottolineando** in particolare le disposizioni relative agli obblighi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, con particolare riferimento alla moderazione dei contenuti, alla trasparenza dei processi algoritmici, alle valutazioni dei rischi e alle misure di attenuazione dei rischi per quanto riguarda i rischi sistemici connessi alla libertà di espressione e di informazione, gli eventuali effetti negativi effettivi o prevedibili sui processi democratici e la diffusione di contenuti illegali, come le forme illegali di incitamento all'odio;
- g) **ricordando** il regolamento dell'UE sulla trasparenza della pubblicità politica⁴ e **sottolineando** che la pubblicità politica può essere un vettore di disinformazione o manipolazione delle informazioni, in particolare nei casi in cui la pubblicità non rivela la propria natura politica ed è mirata;
- h) **ricordando** che per contrastare le forme illegali di incitamento all'odio online è necessaria un'attenta valutazione dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la dignità umana (articolo 1 della Carta), il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto alla libertà di espressione e d'informazione (articolo 11 della Carta), il diritto alla non discriminazione (articolo 21 della Carta) e i principi della legalità e della proporzionalità (articolo 49 della Carta);
- i) **ricordando** la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale⁵;
- j) **ricordando** le conclusioni del Consiglio del 2022 sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo, le conclusioni del Consiglio del 2023 sul ruolo dello spazio civico nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali nell'UE e le conclusioni del Consiglio del 2023 sull'empowerment digitale per la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali nell'era digitale;

² Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L, 2024/1083, 17.4.2024).

³ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (GU L, 2024/900, 20.3.2024).

⁵ Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).

- k) **accogliendo con favore** la dichiarazione sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale del 26 gennaio 2022 e **ricordando** la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione per la democrazia europea, del 3 dicembre 2020⁶;
- l) **accogliendo con favore** il lavoro svolto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (di seguito "Agenzia per i diritti fondamentali"), comprese la sua relazione del 22 settembre 2021 dal titolo "Proteggere lo spazio civico nell'UE" e i relativi aggiornamenti annuali e la sua relazione del 29 novembre 2023 sulla moderazione dei contenuti online e le sfide attuali nell'individuazione dell'incitamento all'odio,

Rafforzamento e protezione di un dibattito democratico libero, aperto e informato

il Consiglio dell'Unione europea:

1. **ricorda** che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni agli Stati membri⁷; **sottolinea** che il diritto alla libertà di espressione e di informazione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralistica;
2. **sottolinea** il ruolo fondamentale svolto dai cittadini nella democrazia europea e la necessità di garantire una società caratterizzata da pluralismo, tolleranza, non discriminazione, inclusività e rispetto reciproco, sia online che offline, in particolare promuovendo una cultura della comprensione e scoraggiando il ricorso a miti complottistici e a rappresentazioni negative, stereotipate e basate su una cattiva informazione, di individui e gruppi, ad esempio sulla base del loro genere, della loro associazione reale o percepita con gruppi etnici o religiosi o su qualsiasi altra base;
3. **deplora** il recente aumento allarmante di episodi di odio nei confronti di donne e individui appartenenti a minoranze e **ricorda** le conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2023 che condannano con la massima fermezza tutte le forme di antisemitismo e odio, intolleranza, razzismo e xenofobia, compreso l'odio anti-islamico⁸;

⁶ COM(2020) 790 final.

⁷ Articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

⁸ Conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2023, punto 33.

4. **osserva con preoccupazione** l'ampia diffusione della disinformazione, in particolare online, che comporta un notevole rischio di erosione della fiducia nelle istituzioni e nei media⁹, ostacola il diritto di ciascuno di accedere a informazioni affidabili e pluralistiche e la capacità di prendere decisioni informate, mette in discussione i processi democratici e contribuisce alla polarizzazione sociale;
5. **sottolinea** l'urgente necessità di agire, in quanto gli effetti distruttivi dell'odio e della polarizzazione¹⁰ mettono in discussione le fondamenta dei valori democratici, dei diritti e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto e della coesione sociale¹¹; tali effetti distruttivi possono portare all'istigazione alla violenza e alla discriminazione e rappresentano una grave minaccia non solo a livello individuale, ma anche al più ampio quadro sociale, alla legittimità delle istituzioni e all'ordine pubblico; **riconosce** la complessità di affrontare gli effetti negativi dell'odio e della polarizzazione e **sottolinea** che sono necessarie misure globali per colmare i divari sociali, tenendo conto nel contempo delle diverse prospettive;
6. **sottolinea** che le azioni dovrebbero includere un approccio esteso a tutta la società, con particolare attenzione all'istruzione, all'alfabetizzazione mediatica online e alla sensibilizzazione per combattere gli effetti distruttivi dell'odio e della polarizzazione;
7. **ricorda** che la democrazia non può prosperare senza la libertà di espressione che consente a singoli, giornalisti, accademici, artisti, organizzazioni della società civile (OSC), difensori dei diritti umani e altri soggetti di esprimere le proprie opinioni senza ingerenze, tenendo conto nel contempo del diritto fondamentale delle persone di ottenere informazioni imparziali, come anche del rispetto del diritto fondamentale di proteggere la propria reputazione, i propri dati personali e la propria vita privata; **sottolinea** che la responsabilità di tutelare la libertà di espressione e il pluralismo spetta in primo luogo alle autorità competenti degli Stati membri;
8. **evidenzia** l'importanza, per i funzionari pubblici, di mantenere standard professionali elevati¹² nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche, al fine di promuovere la fiducia e il sostegno dei cittadini nei confronti dei rispettivi sistemi istituzionali;
9. **riconosce** il ruolo significativo svolto dalle organizzazioni della società civile e dalle comunità locali nel promuovere il dialogo e la trasparenza, spiegare i processi istituzionali o contrastare gli effetti distruttivi dell'odio e della polarizzazione;

⁹ Si veda, ad esempio, World Economic Forum, [The Global Risks Report 2024](#) (Relazione 2024 sui rischi globali), pagg. 17, 18 e 98, in cui si sottolinea il rischio di tali effetti.

¹⁰ Tra le conseguenze dannose derivanti dall'odio e dalla polarizzazione si annoverano discriminazione e razzismo.

¹¹ Si veda, per esempio, il documento JOIN(2023) 51.

¹² Ad esempio codici di condotta, ecc.

10. **riconosce** che i giornalisti e i media liberi, indipendenti e pluralistici svolgono un ruolo importante nel facilitare il dibattito pubblico e nel fornire e ricevere informazioni, opinioni e idee;
11. **sottolinea** le opportunità offerte dall'ambiente digitale, che offre alle persone l'accesso a uno spazio plurale e dinamico per l'espressione e l'informazione, ma anche i rischi e le sfide associati, che devono essere attenuati da un'efficace moderazione dei contenuti online nel rispetto della libertà di espressione e di informazione;
12. **esprime** la volontà di proseguire i lavori sulla lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio a livello dell'UE.

Il Consiglio dell'Unione europea invita gli Stati membri a:

13. **promuovere** campagne di sensibilizzazione globali, misure preventive e iniziative educative per dotare le persone di competenze civiche, capacità di pensiero critico, alfabetizzazione mediatica e capacità di discernere le informazioni affidabili; **incoraggiare** lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e delle capacità di pensiero critico nonché delle competenze civiche nell'istruzione;
14. se del caso, **incoraggiare** la creazione di piattaforme o risorse centralizzate per materiali, strumenti e orientamenti didattici che possano essere utilizzati per sviluppare e attuare programmi di alfabetizzazione mediatica come quello creato dall'Osservatorio europeo dei media digitali¹³; tali programmi potrebbero includere approcci per combattere gli stereotipi e promuovere la comprensione della diversità e dell'inclusività nella società, con l'obiettivo di promuovere un ambiente in cui tutte le voci trovino ascolto;
15. se del caso, **assegnare** fondi per progetti e iniziative che promuovono un dibattito pubblico inclusivo, il pensiero critico, la verifica dei fatti, l'alfabetizzazione mediatica e l'educazione alla democrazia e ai diritti fondamentali;
16. **stimolare** la comprensione delle dinamiche dell'odio e della polarizzazione, **monitorare** i progressi compiuti nell'attenuare gli effetti negativi di questi ultimi e **adeguare** di conseguenza le politiche e le comunicazioni;
17. **rafforzare** le iniziative volte a sviluppare la coesione sociale e a ridurre la polarizzazione sociale tra gli individui, indipendentemente dal genere, dall'origine sociale o etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale, dall'età, dalle opinioni politiche o di altro tipo, tra gli altri fattori;

¹³ <https://edmo.eu/resources/repositories/mapping-the-media-literacy-sector/>

18. **impegnarsi** a promuovere discussioni informate, rispettose e inclusive, sia nella vita reale che online, per contrastare gli effetti distruttivi dell'odio e delle narrazioni polarizzanti; **elaborare** e **attuare** misure mirate di prevenzione o sensibilizzazione sugli effetti distruttivi dell'odio e della polarizzazione, sottolineando l'importanza di prospettive diverse, del bilanciamento degli interessi e della promozione di un dialogo costruttivo; **collaborare**, se del caso, con le comunità locali, le organizzazioni della società civile, gli operatori dei media e l'industria tecnologica per garantire che le campagne siano pertinenti al contesto e accessibili;
19. **sostenere** programmi di creazione di comunità e iniziative interculturali che facilitino il dialogo, la comprensione, la collaborazione e la coesione sociale tra gruppi diversi, reali o percepiti;
20. **progettare, attuare e promuovere** esercizi di partecipazione e deliberazione dei cittadini per contrastare l'odio e la polarizzazione e i loro effetti distruttivi sulla democrazia e per **sostenere** la promozione di uno spazio civico sicuro e favorevole e la partecipazione dei singoli e delle organizzazioni della società civile a processi deliberativi e partecipativi di elaborazione delle politiche a livello sia locale che nazionale;
21. **sostenere e dotare di strumenti di azione** le organizzazioni della società civile attraverso finanziamenti e iniziative collaborative, riconoscendone il ruolo centrale nella lotta contro gli effetti distruttivi dell'odio e della polarizzazione, sia online che offline; **garantire** la cooperazione con un'ampia gamma di organizzazioni della società civile al fine di promuovere l'inclusione e rispecchiare la diversità della società¹⁴;
22. **promuovere** il ruolo delle istituzioni nazionali per i diritti umani e degli organismi per la parità nel favorire un dibattito democratico libero e informato, monitorando il rispetto dei diritti fondamentali a livello nazionale, conducendo ricerche su temi relativi ai diritti fondamentali a livello nazionale o svolgendo qualsiasi altro compito aggiuntivo che possa rientrare nel loro mandato quale definito a livello nazionale, come il sostegno e l'emancipazione delle persone vittime di violazioni dei diritti;
23. **promuovere** media liberi, indipendenti e pluralistici adottando misure adeguate che favoriscano la diversità e la rappresentanza dei media; ciò potrebbe includere il sostegno a media pluralistici, indipendenti e diversificati, la garanzia di un accesso equo alle informazioni per tutti i segmenti della società, la protezione dei giornalisti e delle loro fonti, l'adozione di misure adeguate per garantire il libero accesso a una varietà di fonti e prospettive o l'agevolazione dell'innovazione dei media;

¹⁴ Da intendersi nell'intero testo come in linea con l'articolo 21 della Carta (il sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale).

24. **rafforzare** la capacità delle competenti autorità nazionali di regolamentazione e di contrasto e il coordinamento tra le stesse al fine di monitorare e affrontare, in conformità del diritto applicabile, i casi di contenuti illegali che incitano alla discriminazione, al razzismo o all'odio, conformemente ai principi fondamentali relativi alla libertà di stampa e alla libertà di espressione; **fornire** a tali autorità gli strumenti e i meccanismi necessari per sostenere le autorità giudiziarie nelle indagini e, se del caso, nell'adozione di misure, conformità del diritto applicabile, nei confronti di persone o entità che diffondono contenuti illegali che incitano alla discriminazione, al razzismo o all'odio, salvaguardando nel contempo le libertà fondamentali e i principi di liceità, necessità e proporzionalità;
25. **creare**, conformemente alla legge sui servizi digitali, i canali necessari tra le autorità nazionali competenti e il coordinatore dei servizi digitali in modo che possano essere comunicate le informazioni pertinenti per l'applicazione della legge sui servizi digitali;
26. **incoraggiare** un'adeguata assegnazione di risorse per progetti di ricerca incentrati sulla comprensione delle dinamiche della diffusione della disinformazione che incita alla discriminazione o all'odio; **incoraggiare** la collaborazione tra accademici, verificatori di fatti, organizzazioni della società civile, esperti di tecnologia e professionisti dei media per sviluppare soluzioni innovative, meccanismi di individuazione precoce e altri strumenti, come il codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2022;
27. **integrare**, nella definizione delle politiche, approcci volti a contrastare gli effetti nocivi specifici dell'odio e della polarizzazione imperniati sulle attività online, investendo nella comprensione delle dinamiche che li sottendono; **adattare** le politiche e le comunicazioni per affrontare tali questioni in modo efficace, salvaguardando nel contempo la libertà di espressione e di informazione;
28. **promuovere** la formazione delle autorità di contrasto e delle altre autorità competenti, al fine di garantire una copertura globale, l'identificazione, la segnalazione o la rimozione di contenuti sulle piattaforme online solo se previsto dalla legge e laddove tale azione sia necessaria e proporzionata; se del caso, **collaborare** con le piattaforme online di dimensioni molto grandi per sviluppare strumenti informatici per la moderazione dei contenuti online al fine di assistere tali autorità nel monitoraggio e nell'analisi dei contenuti online, dopo aver verificato approfonditamente in che misura gli strumenti siano adatti allo scopo e non pregiudichino i diritti e le libertà fondamentali.

Il Consiglio dell'Unione europea:

29. **ricordando** la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 6 dicembre 2023, dal titolo "Nessuno spazio per l'odio in un'Europa che, unita, lo ripudia"¹⁵, che mira a intensificare gli sforzi dell'UE per combattere l'odio in tutte le sue forme, rafforzando l'azione in una serie di settori strategici, concentrandosi in particolare sulla protezione delle persone e degli spazi pubblici, coinvolgendo la società nel suo insieme;
30. **ricordando** la raccomandazione (UE) 2023/2836 della Commissione, del 12 dicembre 2023, sull'impegno civico¹⁶, la raccomandazione (UE) 2023/2829 della Commissione, del 12 dicembre 2023 su elezioni inclusive e resilienti¹⁷, la raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea¹⁸, la raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi¹⁹ e la direttiva sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi²⁰;
31. **accogliendo con favore** il lavoro della Commissione e **prendendo atto** delle varie strategie che la Commissione ha sviluppato negli ultimi anni per affrontare le situazioni e le sfide particolari cui devono far fronte le persone vittime di discriminazione²¹;

¹⁵ JOIN(2023) 51 final.

¹⁶ Raccomandazione (UE) 2023/2836 della Commissione, del 12 dicembre 2023, sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche (GU L, 2023/2836, 20.12.2023).

¹⁷ Raccomandazione (UE) 2023/2829 della Commissione, del 12 dicembre 2023, relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo (GU L, 2023/2829, 20.12.2023).

¹⁸ Raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea (GU L 331 del 20.9.2021, pag. 8).

¹⁹ Raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (GU L 138 del 17.5.2022, pag. 30).

²⁰ Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (GU L, 2024/1069, 16.4.2024).

²¹ Il [piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025](#), la [strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica \(2021-2030\)](#), la [strategia per la parità di genere 2020-2025](#), la [strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025](#), la [strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030](#), il [quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom 2020-2030](#) e la strategia dell'UE sui diritti dei minori e garanzia europea per l'infanzia.

32. **riconoscendo** l'importante lavoro svolto dall'Agenzia per i diritti fondamentali nella raccolta di dati qualitativi e quantitativi e **incoraggiando** l'Agenzia ad affrontare le nuove sfide in materia di diritti fondamentali, incitamento all'odio e moderazione dei contenuti online, in particolare nel contesto della comprensione delle implicazioni per i diritti fondamentali dei rischi sistemici che comportano la diffusione di forme illegali di incitamento all'odio e della polarizzazione,

invita la Commissione a:

33. **dare seguito** alla comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 6 dicembre 2023, dal titolo "Nessuno spazio per l'odio in un'Europa che, unita, lo ripudia";

34. **fornire** al Consiglio una panoramica dello stato di attuazione delle iniziative intraprese nella lotta contro gli effetti distruttivi della polarizzazione, dell'incitamento all'odio e della disinformazione, come indicato nella comunicazione congiunta del 6 dicembre 2023, individuando nel contempo i settori che possono ancora richiedere azioni specifiche o che possono beneficiare di un approccio coordinato;

35. **continuare a fornire**, nell'ambito del sostegno finanziario esistente a titolo dell'attuale quadro finanziario pluriennale, finanziamenti adeguati e accessibili a programmi sull'alfabetizzazione mediatica e sulle competenze civiche, a progetti a sostegno dello sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile per promuovere le abilità digitali e a progetti guidati dalla comunità che promuovono il dialogo, la cooperazione e la comprensione; nell'assegnazione di tale sostegno finanziario, **dare priorità** a iniziative che riuniscono gruppi diversi per rafforzare la coesione sociale e contrastare le forze divisive;

36. **sensibilizzare** in merito ai valori europei condivisi, tra cui il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze²², incoraggiando le persone a partecipare attivamente a un dibattito pubblico inclusivo;

37. **continuare** a proteggere, sostenere e dotare di strumenti di azione le organizzazioni della società civile, i media e i giornalisti nonché i difensori dei diritti umani e incoraggiarli a collaborare tra loro per affrontare questioni, anche confliggenti, da una prospettiva integrata e, se del caso, a partecipare ai processi politici e decisionali;

²² Articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

38. **promuovere** un dibattito pubblico inclusivo e pluralistico per discutere soluzioni a problemi comuni, sostenendo ambienti online e offline in cui le persone si sentano a proprio agio nell'esprimere le proprie opinioni, anche di dissenso; **favorire** canali collaborativi, compresi i panel di cittadini, per promuovere una rappresentanza più equilibrata delle diverse prospettive all'interno della narrazione più ampia;
39. nel contesto dell'attuazione del regolamento sui servizi digitali, **garantire il rispetto** degli obblighi riguardanti le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, tra l'altro **collaborando** con i governi nazionali per sostenere i segnalatori attendibili, facendo leva sul coinvolgimento delle organizzazioni della società civile al fine di individuare le varie forme illegali di incitamento all'odio online per affrontare gli effetti distruttivi dell'odio e della polarizzazione imperniati sulle attività online; **continuare** a collaborare con i firmatari del codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online del 2016 e del codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2022, le cui misure sostengono pienamente la libertà di espressione e di informazione, per sfruttare appieno i benefici di tali codici in termini di riduzione della diffusione dell'incitamento all'odio e della disinformazione;
40. **promuovere** l'uso del sistema di allarme rapido dell'UE per facilitare la condivisione di informazioni relative alle campagne di disinformazione e coordinare le risposte tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri; **incoraggiare** un maggiore coordinamento tra il sistema di allarme rapido e l'Osservatorio europeo dei media digitali e i suoi poli regionali e incoraggiare tali organismi a concentrarsi sull'impatto della disinformazione per quanto riguarda la diffusione dei contenuti di odio e della polarizzazione.
-